Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Giovedì, 18 agosto 1932 - Anno X** — **Numero 190**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1932, n. 964.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società aerea mediterranea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società anonima di navigazione aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società aerea mediterranea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 965.

Nuove cartoline postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuto opportuno di aumentare le dimensioni delle cartoline postali senza vignetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'emissione di cartoline postali del tipo eguale a quelle attualmente in corso senza vignetta, da centesimi 15, 30 e 75 (semplici) e da centesimi 15+15, 30+30 e 75+75 (con risposta pagata), ma con le dimensioni aumentate a millimetri 105 x 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 966.

Emissione di speciali francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo, da valere per l'affrancatura delle corrispondenze e pel pagamento della sopratassa di posta aerea.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le caratteristiche tecniche ed i termini di validità dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 73. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 luglio 1932.

Norme concernenti il censimento del grano trebbiato a macchina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, modificata dal R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238);

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564 (convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 556) che ha sancita la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura meccanica del grano, modificato dal R. decreto 26 aprile 1930, n. 662;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1930, n. 871 (convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1781), contenente disposizioni integrative per il censimento del grano trebbiato a macchina;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 7 giugno 1927, contenente norme per la esecuzione del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia che i proprietari di macchine trebbiatrici, comunque azionate, debbono, in conformità al disposto dell'art. 1 del R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, presentare alla Cattedra ambulante di agricoltura della rispettiva Provincia non oltre il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, deve essere stesa, per ogni trebbiatrice, su apposita scheda conforme al modello allegato al presente decreto (allegato 1).

La denuncia delle macchine trebbiatrici deve essere fatta alla Cattedra nella cui competenza territoriale è situata la azienda e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo.

Art. 2.

La licenza di esercizio che le Cattedre ambulanti di agricoltura, per il disposto del medesimo art. 1 del R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, sono autorizzate a rilasciare, deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato . .

La licenza di esercizio sarà conservata dal macchinista addetto alla trebbiatrice e dovrà essere offerta in visione ad ogni richiesta.

Art. 3.

La licenza di esercizio è valida per l'esercizio della trebbiatura esclusivamente nel territorio di competenza della Cattedra che l'ha rilasciata.

Qualora si intenda trebbiare in Provincie diverse da quella in cui Cattedra ambulante di agricoltura ha rilasciata la licenza di esercizio, il trebbiatore dovrà prima di dare inizio alle operazioni di trebbiatura, chiederne l'autorizzazione alla Cattedra della Provincia nella quale intende trebbiare.

L'autorizzazione viene concessa mediante apposizione di un « visto » a tergo della licenza.

Qualora tale autorizzazione sia negata, o venga, successivamente, revocata, al provvedimento saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 26 aprile 1930, n. 662.

Art. 4.

Nel caso di aziende rurali che si estendono oltre il confine della Provincia, la denuncia deve essere fatta alla Cattedra nella cui competenza territoriale è situato il centro di attività della azienda. La determinazione di tale centro di attività è fatta di accordo fra i dirigenti delle Cattedre interessate. In mancanza di tale accordo, l'Istituto centrale di statistica decide, in via definitiva, quale delle Cattedre deve rilasciare la licenza.

Art. 5.

Le denuncie dei quantitativi del grano trebbiato a macchina che debbono compiersi in conformità all'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, e con le modalità di cui al decreto Ministeriale del 7 giugno 1927, debbono essere compilate su bollettari conformi al modello allegato al presente decreto (allegato n. 3).

Tanto la sezione « madre », quanto le due sezioni « figlie », debbono contenere tutti i dati richiesti nel modello.

Nell'ipotesi preveduta dall'art. 4, nelle bollette di denuncia si debbono indicare separatamente, secondo la Provincia di appartenenza, i quantitativi di grano trebbiato a macchina e le superfici da cui esse provengono.

Art. 6.

Agli effetti del R. decreto 26 aprile 1930, n. 662, per « persona che porta il grano alla macchina » deve intendersi il conduttore del fondo o chi lo rappresenta.

Le notizie che il portatore del grano deve dare in conformità dell'art. 4 della legge 26 aprile 1930, n. 662, sono da lui fornite al macchinista, il quale gli deve rilasciare uno dei tagliandi del bollettario di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Gli enti autorizzati, in conformità dell'art. 2 del decreto Ministeriale 7 giugno 1927, a ricevere le denuncie del grano trebbiato, debbono rilasciarne ricevuta al macchinista mediante la consegna dell'apposito « tagliando-ricevuta », staccato dalla bolletta a cui si trova unito. Su tale tagliando l'Ufficio ricevente imprime il proprio timbro.

Art. 8.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura, di mano in mano che loro pervengono le denuncie della eseguita trebbiatura debbono accertarsi se nelle denuncie stesse siano contenute le prescritte indicazioni e disporre le occorrenti integrazioni o correzioni.

Le Cattedre anzidette debbono inoltre assicurarsi, con ogni mezzo a loro disposizione, dell'attendibilità di tutti i dati contenuti nelle bollette di denuncia.

Art. 9.

Qualora le cifre rappresentative delle superfici dei terreni seminati e dei quantitativi del grano ottenuto alla trebbiatura siano espresse in misure locali, le Cattedre ambulanti di agricoltura indicheranno nelle bollette l'equivalente in misure decimali.

Art. 10.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono tenute a denunciare agli agenti della forza pubblica coloro a carico dei quali si abbiano sospetti circa la veridicità dei dati contenuti nelle denuncie, per i conseguenti provvedimenti.

Art. 11.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono tenute a compilare per ciascun comune della Provincia, un prospetto riassuntivo contenente tutti i dati rilevati dalle bollette di denuncia. Tale prospetto deve essere inviato all'Istituto centrale di statistica non oltre i termini di cui in appresso:

il 31 ottobre - per le provincie dell'Italia insulare (Compartimenti della Sicilia e della Sardegna);

il 15 novembre - per le provincie dell'Italia centrale e meridionale (Compartimenti: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabrie);

il 30 novembre - per le provincie dell'Italia settentrionale (Compartimenti: Piemonte, Liguria, Lombardia, Venezia Tridentina, Venezia Giulia e Zara, Emilia).

Art. 12.

Al censimento del grano trebbiato a macchina e a quanto altro ha attinenza con esso, sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 13.

Gli ufficiali ed agenti della pubblica forza sono tenuti a prestare assistenza alle Cattedre ambulanti di agricoltura per l'espletamento dei compiti ad essi affidati nei riguardi del censimento del grano trebbiato a macchina.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste:
ACERBO.

(6099)

ALLEGATO N. 1.

SCHEDA DI DENUNCIA DELLA TREBBIATRICE

alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia di...........

Il sottoscritto (*cognome, nome, paternità*) .... domiciliato nel Comune di .... Via .... N. ... intende adibire alla trebbiatura nella Provincia di .... durante la campagna .... la trebbiatrice di sua proprietà che presenta le caratteristiche seguenti:

Numero della trebbiatrice	Munita di crivello? (1) ......
Fabbrica	Munita di elevatore a paglia? (1) ....
Anno di fabbricazione	Azionata da motore (2) ....
Larghezza del battitore cm.	Marca ..... della potenza HP. ...

Luogo di deposito della trebbiatrice alla data della denuncia: Località .... Via.............. N. ...

(1) Scrivere *sì* o *no*.
(2) Indicare il *tipo* del motore. — Se la trebbiatrice è azionata a mano, scrivere: *a mano*.

Il conducente della trebbiatrice è il Sig. (*cognome, nome, paternità*). ... . residente nel Comune di .... Via .... N. ...

(*Data*) .... li....... 19... - *Anno*....

Firma del proprietario della trebbiatrice

....

Ricevuta la denuncia della trebbiatrice N. ......

dal Sig. ....

(*Data*) .... li........... 19... - *Anno*....

IL DIRETTORE
della Cattedra Ambulante di Agricoltura

....

Timbro della Cattedra

ALLEGATO N. 2.

(Fronte)

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA

DELLA PROVINCIA DI . . . .

BOLLETTARIO N. . . . . . LICENZA N. . . . . .

Licenza di esercizio per la trebbiatura a macchina

Il sig. . . . . di o fu . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . N. . . . . è autorizzato ad esercitare la trebbiatura a macchina del grano nella Provincia di . . . . sia per trebbiare il grano prodotto su fondi propri che su fondi altrui, durante la campagna 19 . . ., usando la trebbiatrice N. . . . . . che ha le seguenti caratteristiche:

Fabbrica . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Larghezza del battitore, cm. . . . .
(1) . . . . munita di granerivello.
(1) . . . . munita di elevatore a paglia.

Detta trebbiatrice è azionata da motore (2) . . . . marca . . . . della potenza di HP . . . . . ed è condotta dal sig. . . . . di o fu . . . . residente nel Comune di . . . . in via . . . . N. . . . . . .

. . . . li . . . . 19 . . . . - Anno . . . .

Il proprietario della trebbiatrice

. . . .

IL DIRETTORE
della Cattedra Ambulante di Agricoltura

. . . .

Timbro della Cattedra

(1) Scrivere, a seconda dei casi: « è » o « non è ».
(2) Indicare il *tipo* del motore.

(Fronte)

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA

DELLA PROVINCIA DI . . . .

BOLLETTARIO N. . . . . . LICENZA N. . . . . .

Licenza di esercizio per la trebbiatura a macchina

Il sig. . . . . di o fu . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . N. . . . . è autorizzato ad esercitare la trebbiatura a macchina del grano nella Provincia di . . . . sia per trebbiare il grano prodotto su fondi propri che su fondi altrui, durante la campagna 19 . . ., usando la trebbiatrice N. . . . . . che ha le seguenti caratteristiche:

Fabbrica . . . .
Anno di fabbricazione . . . .
Larghezza del battitore, cm. . . . .
(1) . . . . munita di granerivello.
(1) . . . . munita di elevatore a paglia.

Detta trebbiatrice è azionata da motore (2) . . . . marca . . . . della potenza di HP . . . . . ed è condotta dal sig. . . . . di o fu . . . . residente nel Comune di . . . . in via . . . . N. . . . . . .

. . . . li . . . . 19 . . . . - Anno . . . .

Il proprietario della trebbiatrice

. . . .

IL DIRETTORE
della Cattedra Ambulante di Agricoltura

. . . .

Timbro della Cattedra

(1) Scrivere, a seconda dei casi: « è » o « non è ».
(2) Indicare il *tipo* del motore.

(Retro)

Visto per l'esercizio della trebbiatura in altra Provincia

Il Sig. . . . . titolare della presente licenza, è autorizzato ad esercitare la trebbiatura a macchina nella Provincia di . . . .

IL DIRETTORE (1)
della Cattedra Amb. di Agricoltura
della Provincia di . . . .

. . . .

Visto per l'esercizio della trebbiatura in altra Provincia

Il Sig. . . . . titolare della presente licenza, è autorizzato ad esercitare la trebbiatura a macchina nella Provincia di . . . .

IL DIRETTORE (1)
della Cattedra Amb. di Agricoltura
della Provincia di . . . .

. . . .

(1) Firma del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia nella quale il proprietario della trebbiatrice intende spostarsi.

Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare se il proprietario non abbia ottenuto la speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura.

Il proprietario di macchine trebbiatrici che ometta le denuncie prescritte dalla legge, è punito con l'ammenda sino a L. 2000, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ALLEGATO N. 3.

BOLLETTA MADRE

BOLLETTARIO N. . . BOLLETTA N. . .

TREBBIATURA 19 . . .

nella Provincia di . . . .

Numero della licenza . . . .

1. Comune in cui è situato il fondo . . . .
. . . .

2. Conduttore del fondo: (*cognome, nome, paternità, domicilio*) . . . .
. . . .

3. Denominazione del fondo . . . .

Grano seminato:

4. (*) Quantità seminata da cui proviene il grano trebbiato: quantità (1). . . . . pari a kg. . . . di cui varietà precoci: quantità (1). . . . . . pari a kg. . . . .

Grano trebbiato:

5. Quantità trebbiata e superficie del terreno da cui proviene il grano trebbiato:

grano (2) . . { quantità (1) . . . pari a q. . . . / superficie (1) . . . pari a ha. . .

(*Data*). . . . . . *li* . . . . . 19 . - *Anno* . .

IL CONDUTTORE DEL FONDO O SUO RAPPRESENTANTE

. . . .

IL MACCHINISTA

. . . .

(*) Domande facoltative.
(1) Indicare la misura locale.
(2) Indicare se **tenero** o **duro**. Per le Provincie in cui si coltivano sia grani teneri che grani duri, la domanda 5) sarà modificata come segue:

a) *grano tenero* { *quantità* (1) . . . . . . *pari a q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
b) *grano duro* { *quantità* (1) . . . . . . *id.* *q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
grano trebbiato in complesso . . . . { *quantità* (1) . . . . *pari a q.* . . . . . / *superficie* (1) . . . . *id.* *ha.* . . . . .

Da inviare alla Cattedra Ambulante di Agricoltura

BOLLETTARIO N. . . BOLLETTA N. . .

TREBBIATURA 19 . . .

nella Provincia di . . . .

Numero della licenza . . . .

1. Comune in cui è situato il fondo . . . .
. . . .

2. Conduttore del fondo: (*cognome, nome, paternità, domicilio*) . . . .
. . . .

3. Denominazione del fondo . . . .

Grano seminato:

4. (*) Quantità seminata da cui proviene il grano trebbiato: quantità (1). . . . . pari a kg. . . . di cui varietà precoci: quantità (1). . . . . . pari a kg. . . . .

Grano trebbiato:

5. Quantità trebbiata e superficie del terreno da cui proviene il grano trebbiato:

grano (2) . . { quantità (1) . . . pari a q. . . . / superficie (1) . . . pari a ha. . .

(*Data*). . . . . . *li* . . . . . 19 . - *Anno* . .

IL CONDUTTORE DEL FONDO O SUO RAPPRESENTANTE

. . . .

IL MACCHINISTA

. . . .

(*) Domande facoltative.
(1) Indicare la misura locale.
(2) Indicare se **tenero** o **duro**. Per le Provincie in cui si coltivano sia grani teneri che grani duri, la domanda 5) sarà modificata come segue:

a) *grano tenero* { *quantità* (1) . . . . . . *pari a q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
b) *grano duro* { *quantità* (1) . . . . . . *id.* *q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
grano trebbiato in complesso . . . . { *quantità* (1) . . . . *pari a q.* . . . . . / *superficie* (1) . . . . *id.* *ha.* . . . . .

Bollettario N. . . .
Bolletta N. . . . . .

Timbro dell' ufficio ricevente

TAGLIANDO-RICEVUTA DA RILASCIARE AL DENUNCIANTE

Ricevuta denuncia del grano trebbiato, il giorno . . . . *19* . . . - *Anno* . . . .

L' INCARICATO

. . . .

Da rilasciare al conduttore del fondo

BOLLETTARIO N. . . BOLLETTA N. . .

TREBBIATURA 19 . . .

nella Provincia di . . . .

Numero della licenza . . . .

1. Comune in cui è situato il fondo . . . .
. . . .

2. Conduttore del fondo: (*cognome, nome, paternità, domicilio*) . . . .
. . . .

3. Denominazione del fondo . . . .

Grano seminato:

4. (*) Quantità seminata da cui proviene il grano trebbiato: quantità (1). . . . . pari a kg. . . . di cui varietà precoci: quantità (1). . . . . . pari a kg. . . . .

Grano trebbiato:

5. Quantità trebbiata e superficie del terreno da cui proviene il grano trebbiato:

grano (2) . . { quantità (1) . . . pari a q. . . . / superficie (1) . . . pari a ha. . .

(*Data*). . . . . . *li* . . . . . 19 . - *Anno* . .

IL CONDUTTORE DEL FONDO O SUO RAPPRESENTANTE

. . . .

IL MACCHINISTA

. . . .

(*) Domande facoltative.
(1) Indicare la misura locale.
(2) Indicare se **tenero** o **duro**. Per le Provincie in cui si coltivano sia grani teneri che grani duri, la domanda 5) sarà modificata come segue:

a) *grano tenero* { *quantità* (1) . . . . . . *pari a q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
b) *grano duro* { *quantità* (1) . . . . . . *id.* *q.* . . . . / *superficie* (1) . . . . . . *id.* *ha.* . . . .
grano trebbiato in complesso . . . . { *quantità* (1) . . . . *pari a q.* . . . . . / *superficie* (1) . . . . *id.* *ha.* . . . . .

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1676 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Giacomina Simicich, nato a Lussingrande il 31 gennaio 1885 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il sognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Budinich fu Matteo e di Elena Budinich, nata a Lussingrande il 3 dicembre 1891, ed alle figlie nate a Lussingrande: Maria, il 13 novembre 1911; Antonia, il 19 dicembre 1912; Aurora, il 27 marzo 1914; Nicolina, il 15 novembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 · Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4317)

N. 1675 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Agostino, figlio del fu Antonio e della fu Maria Budinich, nato a Lussingrande il 20 ottobre 1869 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicoletta Lettich fu Antonio e fu Mattea Simicich, nata a Lussingrande il 29 gennaio 1871, ed al figlio Giuseppe, nato a Lussingrande il 21 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 · Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica integrale per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Cortoffo-Malerba in provincia di Benevento.

Con Regio decreto in data 30 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1932-X, al registro n. 12, foglio n. 264, è stato costituito il Consorzio di bonifica integrale per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale Cortoffo-Malerba in frazione di Beltiglio del comune di Ceppaloni (Benevento).

(6080)

Costituzione del Consorzio di bonifica integrale per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale di S. Erasmo in provincia di Benevento.

Con Regio decreto in data 23 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1932-X, al registro n. 12, foglio n. 262, è stato costituito il Consorzio di bonifica integrale per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale S. Erasmo in comune di S. Lorenzello (Benevento).

(6081)

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio irriguo del Canale Lunense in provincia di La Spezia.

Con R. decreto 7 luglio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1932-X, è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio irriguo del Canale Lunense, con sede in Sarzana, provincia di La Spezia, e viene nominato il dott. Silvio Ferrari, residente in Monterosso, commissario straordinario dell'Ente, con i poteri tutti dell'assemblea e degli altri organi consorziali.

(6082)

Fusione del Consorzio di bonifica del medio Crati con il Consorzio irriguo Adolfo Sacchetti.

Con R. decreto 24 maggio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, al registro n. 11, foglio n. 155, si è provveduto a fondere il Consorzio di bonifica della media valle del Crati e il Consorzio irriguo Adolfo Sacchetti in un unico ente, a norma dell'art. 6 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530.
A commissario straordinario del nuovo Ente è stato nominato, con lo stesso decreto, l'on. avv. Fortunato Tommaso Arnoni.
Al predetto commissario spettano i poteri per provvedere alla gestione dell'Ente e ogni atto anche eccedente la semplice amministrazione, giusta le norme dell'art. 97 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modificato con l'art. 4 della citata legge 26 luglio 1929, n. 1530.

(6083)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale sanitario di Roma.

Si comunica che con R. decreto 14 luglio 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1932-X, registro n 5 Interno, foglio n. 252, il signor prof. Cesare Frugoni è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Roma pel triennio in corso 1930-1932, in sostituzione del defunto prof. Vittorio Ascoli.

(6084)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale « Anticolana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 13 luglio 1932-X, è autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale « Anticolana » anche con aggiunta di acido carbonico I recipienti saranno contrassegnati con etichette simili a quelle approvate col decreto 12 luglio 1932-X e sulle quali, nel rettangolo di destra subito al disotto dell'analisi chimica e dei nomi degli esecutori di essa è inserita la dicitura « addizionata di gas acido carbonico puro ».

(6085)

Varianti al decreto Ministeriale 31 luglio 1928 concernenti la vendita dell'acqua minerale « Anticolana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 luglio 1932-X, all'etichetta dell'acqua minerale « Anticolana » approvata col decreto 31 luglio 1928, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) Nella testata dell'etichetta in luogo delle parole « proprietà S. A. Nuova Fonte Anticolana » è inserita la dicitura « Società Anonima Fiuggi (Anticolana) » e sotto l'indirizzo della sede sociale. I caratteri della parola « Fiuggi » sono alti mm. 7 ½.

b) I caratteri delle parole « Nuova Fonte » sono alti mm. 14 ½ per le maiuscole e mm 6 per le minuscole ed hanno lo spessore di circa mm 2.

c) La dicitura in fondo alla parte centrale è così modificata « Comune di Fiuggi » e sotto alle parole « Comune di . . . . » le parole « Provincia di Frosinone »; i caratteri della parola « Fiuggi » sono alti mm. 15 ed hanno lo spessore di circa mm. 2

d) Nel rettangolo di sinistra è soppressa l'indicazione del direttore sanitario ed è data una diversa disposizione alle varie diciture riportanti i giudizi medici, l'uso dell'acqua ed il certificato di analisi biologica.

Inoltre sulla parte inferiore di esso in luogo del nome degli agenti per l'Italia è inscritto il nome e la sede della Società commissionaria; il tutto conforme all'esemplare alligato.

(6086)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Macerina ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 luglio 1932-X, n. 180, la Società « Terme di Chianciano » è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Macerina » l'acqua minerale naturale della sorgente omonima di Chianciano (Siena) di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro color verde da doppio litro tipo Cinzano e da mezzo litro tipo Vichy con chiusura a tappo di sughero od a tappo corona, entrambi muniti di stagnola pura.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 220×107 per le bottiglie grandi e di mm. 178×87 per quelle piccole. Le etichette sono stampate su carta bianca a caratteri neri con fregi e disegni nei colori neri e terracotta. Il bordo della etichetta è costituito da una inquadratura esterna, larga mm. 10 sulle grandi e mm 8 sulle piccole, in color terracotta scuro con cerchi neri e da un'altra interna più chiara larga rispettivamente mm. 3 e mm. 2 ½. La parte centrale delle etichette è costituita da un motivo architettonico che ha per sfondo la vista del paese di Chianciano, con in alto la dicitura « Acqua naturale della Fonte Macerina » e, in basso la parola « Chianciano » Nello spazio bianco di sinistra è riportata l'analisi chimica ed in quello di destra due certificati di analisi batteriologica; il tutto conforme all'esemplare alligato.

(6087)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Meo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 1° agosto 1932-X, è stata autorizzata la vendita, nei Comuni siti nel raggio di quaranta chilometri dal comune di Gavignano (Roma), dell'acqua minerale della Fonte Meo in bottiglie da due litri, un litro e mezzo litro anche senza etichetta, chiuse con tappo di sughero protetto da una capsula di stagnola con la dicitura « Fonte Meo » o con tappo corona nel quale sono litografate le stesse parole.

(6088)

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 16 e 17 febbraio 1933, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima Presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, addì 3 agosto 1932 Anno X

p. *Il primo presidente*: S. RIZZACASA.

(6089)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto 22 gennaio 1932-X, ha stabilito quanto segue:

1° Gaetani di Laurenzana Massimo	punti	88,20
2° Barattieri di San Pietro Ludovico	»	87,80
3° Guastone Belcredi Enrico	»	82,80
4° Gigli Americo	»	81
5° Theodoli Livio	»	80,80
6° Aloisi Folco	»	80,20
7° Ruffo di Calabria Francesco	»	78,80
8° Venturini Roberto	»	77,60
9° Campanella Francesco	»	77,20
10° Mizzan Ezio	»	76,20
11° Farace Ruggero	»	76
12° Ortona Egidio	»	73,40
13° Emo Capodilista Gabriele	»	73
14° De Clementi Alberto	»	71
15° De Thierry Carlo Laval	»	69,40
16° Bounous Franco	»	69
17° Toscano Mario	»	68
18° Troncelliti Francesco	»	67
19° Pinna Caboni Mario	»	65

Roma, 27 luglio 1932 - Anno X

(6094)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.